

**REGOLAMENTO PER I CONTRATTI DI
IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA PER LE “IMPRESE
PUBBLICHE” OPERANTI NEI SETTORI
SPECIALI E DISCIPLINA APPLICABILE
NEI SETTORI ESTRANEI**

(ART. 50 COMMA 5 DEL D. LGS. 36/2023)

SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI.....	3
1. ACRONIMI E DEFINIZIONI	3
2. PREMESSE ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. QUALIFICAZIONE OPERATORI ECONOMICI	4
4. PROCEDURE TELEMATICHE	4
5. DISPOSIZIONI GENERALI	5
6. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP).....	5
TITOLO II PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	5
7. DISPOSIZIONI COMUNI.....	5
8. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	6
9. SOGLIE ECONOMICHE PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI D’APPALTO	7
10. DEROGHE AI MINIMI RICHIESTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO	7
11. DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI.....	8
12. DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE PROCEDURE NEGOZiate.....	9
13. CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	10
14. VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA	10
15. TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE	10
16. ESAME E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	10
17. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI	12
18. GARANZIE.....	12
19. AGGIUDICAZIONE.....	13
TITOLO III - FASE ESCUTIVA DEI CONTRATTI	13
20. SOGGETTI CHE SVOLGONO LE FUNZIONI DI DIRETTORE DEI LAVORI O DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
21. CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE, COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ E RISERVATEZZA	13
22. SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI	13
23. REVISIONE DEL PREZZO.....	14
24. RECESSO	14
TITOLO IV - CONTRATTI ESTRANEI	14
25. PREMESSE E AMBITO DI APPLICAZIONE	14
26. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E STIPULA.....	14
27. GIURISDIZIONE.....	15
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	15
28. RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE	15
29. PUBBLICAZIONI E TRASPARENZA.....	15
30. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	15
31. ENTRATA IN VIGORE	16

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

1. ACRONIMI E DEFINIZIONI

1.1 Nel testo del presente regolamento si utilizzano i seguenti acronimi:

- LTA S.p.A.: Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;
- SA: Stazione appaltante;
- ANAC: Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- FVOE: Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- DG: Direttore Generale;
- RUP: Responsabile unico del Progetto;
- RPPF: Responsabile del Progetto in Fase di Progettazione;
- RPPA: Responsabile del Progetto in Fase di Affidamento;
- RPF: Responsabile del Progetto in Fase di Esecuzione;
- RdA: Richiesta di approvvigionamento;
- DC: Direttore competente;
- RP: Responsabile proponente;
- DEC: Direttore esecuzione del contratto;
- DL: Direttore dei lavori;
- OE: operatore economico;
- RuA: Responsabile ufficio Acquisti;
- UA: Ufficio Acquisti;
- SII: Servizio Idrico Integrato.

1.2 Definizioni

- "Codice" il D.lgs. n. 36/2023;
- "direttore competente", la persona fisica che, indipendentemente dalla qualifica contrattuale di Dirigente o Quadro, dirige la Divisione e/o la Funzione e/o l'unità organizzativa e/o il Servizio aziendale preposto all'area aziendale nell'ambito della quale ricade la responsabilità dell'appalto nel suo complesso;
- "offerta", la documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata da un operatore economico partecipante ad una procedura di affidamento;
- "piattaforma", il portale o sistema telematico che gestisce l'albo fornitori, il relativo sistema di qualifica e le procedure di affidamento messo a disposizione dalla centrale di committenza, conforme alle disposizioni di cui all'art. 25 del D.lgs. 36/2023 raggiungibile all'indirizzo www.viveracquaprocedure.com;
- "RUP" ovvero il Responsabile Unico del progetto che, in forza di quanto stabilito dall'Art. 141, comma 4, lettera b) del Codice, assolve ai compiti stabiliti all'art. 15 stesso decreto;
- "Settori Speciali", i settori definiti agli artt. da 146 a 152 del d.lgs. 36/2023;
- "Viveracqua S.c.a r.l.", la centrale di committenza a cui si appoggia Acque del Chiampo, che ha in gestione l'albo fornitori e la piattaforma telematica di negoziazione;

2. PREMESSE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (**LTA S.p.A.**) è una società a totale partecipazione pubblica, che gestisce il servizio idrico integrato in 42 comuni delle Province di Venezia, Pordenone e Treviso e che, ai fini dell'individuazione delle norme applicabili in materia di contratti pubblici, agisce nell'ambito del settore speciale dell'acqua quale impresa pubblica, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. f) dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ("Codice").

2.2 Ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Codice, il presente regolamento ("**Regolamento**") definisce e disciplina i principi, i criteri e le procedure che LTA S.p.A. intende adottare e applicare per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea previste dall'art. 14 del Codice, rientranti nell'ambito del settore speciale dell'acqua, individuato dall'art. 148 del Codice, fermo restando che è sempre facoltà di LTA S.p.A. ricorrere alle procedure ordinarie (aperta o ristretta) previste per i settori speciali sopra soglia comunitaria, nel caso in cui ritenga opportuno assicurare un maggiore confronto concorrenziale o alle convenzioni CONSIP se ritenute convenienti.

- 2.3 LTA S.p.A. è socia Viveracqua s.c. a r.l., società consortile che aggrega società a totale partecipazione pubblica, che gestiscono il servizio idrico integrato nel Veneto che agiscono nell'ambito del settore speciale dell'acqua quali imprese pubbliche costituita anche con la funzione di svolgere da Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 62 D. lgs. 36/2023; LTA S.p.A. pertanto, nei casi in cui non si approvvigioni ai sensi del precedente comma aderisce alle gare indette da Viveracqua s.c. a r.l..
- 2.4 Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture non direttamente riconducibili ai "settori speciali", LTA S.p.A., in quanto "impresa pubblica/ente aggiudicatore" opera secondo il regime dei c.d. "contratti estranei", come individuati dal Consiglio di Stato, Ad. Plen. N. 16/2011, secondo un regime commerciale privatistico tipico di un mercato competitivo (cfr. punto 27 alla fine della citata Ad. Plen.). In questa ipotesi LTA S.p.A. procede - valutando volta per volta (anche in relazione al valore) se richiamarsi, ed in che misura, a norme pubblicistiche a sua maggior tutela - mediante affidamenti di diritto privato, il che comporta, in ogni caso, la giurisdizione del giudice civile come da successivo art. 25 e seguenti.
- 2.5 La disciplina del Regolamento è adottata in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell'affidamento, di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, enunciati dal Titolo I, Parte I del Libro I del Codice.
- 2.6 Pertanto, LTA S.p.A. opera con il primario intento di raggiungere la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell'azione contrattuale nello stesso primario interesse della soddisfazione dell'utenza servita. In particolare, dovrà anche tenere in debita considerazione i condizionamenti discendenti da eventuali provvedimenti di settore e della necessità del rispetto degli impegni cogenti assunti nei confronti della medesima utenza per effetto della "Carta dei servizi" emanata in conformità ai regolamenti vigenti, Carta che impone tempistiche di intervento particolarmente ristrette.
- 2.7 Le procedure descritte nel presente regolamento non interferiscono con il contenuto di procure e deleghe di funzioni e di spesa che hanno uno specifico campo di applicazione per oggetto e per importo. L'indizione delle procedure e la relativa approvazione, a seconda dell'impegno di spesa, saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale o di altro soggetto formalmente autorizzato. In base al contenuto delle deleghe può mutare l'organo competente alla sottoscrizione degli atti e all'assunzione della spesa, mentre rimane invariato il procedimento di individuazione del contraente che seguirà le regole dettate dal presente regolamento. Nel caso di modifiche delle procure e deleghe assegnate al Direttore Generale il presente comma si intende revisionato senza necessità di formale adeguamento.
- 2.8 Nel caso di modifiche normative che vadano ad incidere sui contenuti del presente Regolamento, le nuove disposizioni troveranno immediata applicazione senza necessità di formale adeguamento del medesimo.

3. QUALIFICAZIONE OPERATORI ECONOMICI

- 3.1 Ai sensi dell'art. 141 comma 4 del Codice, LTA S.p.A. in quanto azienda facente parte di Viveracqua S.c.a.r.l., consorzio costituito per l'istituzione di un'organizzazione comune fra soci gestori del Servizio Idrico Integrato, ha aderito all'Albo Fornitori Viveracqua S.c.a.r.l., come da avviso pubblicato sul sito istituzionale al link <https://www.lta.it/albo-fornitori-eprocurement> ed alla sezione Società trasparente – Bandi di gara e contratti.
- 3.2 L'istituzione, la formazione e la gestione dell'Albo Fornitori Viveracqua ed i criteri oggettivi per la qualificazione degli operatori economici è normata da apposito Regolamento, formalmente acquisito da LTA S.p.A. e disponibile presso piattaforma informatica di e – procurement <https://viveracquaprocurement.bravosolution.com> alla pagina "Albo Fornitori"

4. PROCEDURE TELEMATICHE

- 4.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11 comma 2, LTA S.p.A. utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione da Viveracqua s.c. a r.l. per l'espletamento delle procedure di gara, raggiungibile al sito web <https://viveracquaprocurement.bravosolution.com> in conformità agli artt. 25 e 26 del Codice.
- 4.2 Le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono espletati interamente attraverso il supporto di strumenti informatici e secondo le modalità descritte nel manuale tecnico della piattaforma liberamente consultabile al predetto indirizzo web.

5. DISPOSIZIONI GENERALI

- 5.1 È vietato procedere al frazionamento artificioso delle prestazioni e degli importi oggetto di affidamento al fine di eludere l'osservanza delle norme del Codice e del Regolamento e/o per sottoporre alla disciplina prevista dal Regolamento anche gli affidamenti di importo superiore alle soglie indicate dall'art. 14 del Codice.
- 5.2 I singoli fabbisogni che si dimostrano essere "ripetitivi" devono essere preventivamente individuati e stimati da DC/RUP/RP in macrocategorie commerciali ed i relativi contratti devono venire affidati per quanto possibile con cadenza e/o durata almeno annuale.
- 5.3 Nel caso in cui il personale di LTA S.p.A. sia idoneo per eseguire un'attività che altrimenti dovrebbe formare oggetto di affidamento a operatori economici, tale attività è svolta, compatibilmente con i carichi di lavoro già affidati e le tempistiche necessarie/previste, da LTA S.p.A. in amministrazione diretta, con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio, sotto la direzione del RUP. Per l'acquisto o il noleggio dei mezzi necessari alla realizzazione dell'intervento in amministrazione diretta si applicano le procedure del Regolamento, individuate in base al valore dell'affidamento.
- 5.4 Ai fini dell'individuazione delle procedure da applicare per l'affidamento di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la determinazione dell'importo stimato dell'affidamento avviene in conformità con l'art. 14, commi 4 e seguenti del Codice, tenendo anche conto di qualsiasi forma di opzione e proroga. È tuttavia possibile determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti senza obbligo di motivazione aggravata, come previsto dall'art. 141, comma 5 per gli appalti sopra soglia.
- 5.5 I contratti devono avere termini e durata certi e non possono contenere clausole di tacita rinnovazione. Negli accordi quadro ed in quei contratti ove espressamente previsto dalla documentazione progettuale o dagli atti di gara la durata, ai fini del termine, può essere condizionata all'esaurimento dell'importo contrattuale.

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

- 6.1 Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto LTA S.p.A. nomina un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.
- 6.2 Il RUP è individuato tra i dipendenti in conformità all'organizzazione aziendale ed alle risorse disponibili in grado di assicurare l'adempimento dei compiti legati alla funzione e deve essere in possesso dei requisiti espressamente previsti nell'allegato I.2 al Codice dei Contratti.
- 6.3 Con riferimento all'art. 141, comma 4, lettera b) del Codice, il RUP incaricato assicura l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 15 del Codice, coerentemente con la natura di "Impresa Pubblica" di LTA S.p.A. e con il "Settore Speciale Acqua" in cui opera la Società.
- 6.4 Di norma, il RUP è nominato con la delibera/determina a contrarre, o con altra nota ufficiale a firma del DG in forza dei poteri ad esso attribuiti in materia di organizzazione del personale e degli uffici dallo Statuto.
- 6.5 Sino ad avvenuta nomina, di norma, e fatta salva diversa disposizione nei singoli atti, per tutti i contratti di importo inferiore alle soglie entro cui è consentito l'affidamento diretto, i compiti e le funzioni del RUP sono attribuiti al RP e/o DC che ha in carico la gestione del fabbisogno.
- 6.6 Il RUP è sempre indicato negli atti di gara e nel contratto.
- 6.7 Ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Codice, LTA S.p.A. può individuare più soggetti a cui affidare le funzioni di RUP, distinguendo tra:
1. Responsabile del Progetto in Fase di Progettazione (RPF);
 2. Responsabile del Progetto in Fase di Affidamento (RPA);
 3. Responsabile del Progetto in Fase di Esecuzione (RPE).
- 6.8 Se necessario, la/le suddetta/e figura/e può/possono farsi supportare da soggetti interni, appositamente nominati in forma scritta, per la gestione delle rispettive fasi o sub fasi del procedimento, o, in caso di necessità, da soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice.
- 6.9 La stazione appaltante può altresì istituire una struttura di supporto al RUP.

TITOLO II PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

7. DISPOSIZIONI COMUNI

- 7.1 Nell'ambito del budget approvato, l'acquisizione di beni, servizi o lavori viene avviata dal RP (Responsabile Proponente) per il tramite della propria organizzazione con l'emissione di una Richiesta di Approvvigionamento

(in seguito RdA) dallo stesso firmata, emessa dal sistema della Società Archiflow disponibile al link <https://lta-dash.siaivcloud.com> che successivamente viene inoltrata all'UA (Ufficio Acquisiti).

- 7.2 La RdA viene inoltrata al UA indicando:
- l'oggetto dell'affidamento;
 - le motivazioni che hanno determinato la necessità della richiesta;
 - l'importo previsto per l'affidamento;
 - [per affidamenti di importo superiore a € 50.000] l'evidenza dell'approvazione della spesa da parte del CdA dal momento che il DG può autorizzare secondo le deleghe di funzione ad esso attribuite dallo Statuto fino a € 50.000 (anche negli allegati alla RdA);
 - le condizioni di fornitura previste (tempi di consegna/esecuzione, durata contrattuale, modalità, termini e condizioni di pagamento, penali, quant'altro necessario) facendo riferimento ad eventuali allegati (Capitolato Speciale d'Appalto, Disciplinare d'incarico, Progetto esecutivo, eventuale offerta già acquisita dal RUP nei casi consentiti per l'affidamento diretto);
 - nel caso di affidamento diretto, le modalità con le quali è stato individuato l'affidatario.
- 7.3 L'Ufficio Acquisiti una volta valutata, inoltra la RdA al DC competente o, per le funzioni secondo la pianta organica in staff alla Direzione Generale, al Direttore Generale e successivamente il sistema la inoltra al DG per la superiore approvazione che equivale ad autorizzazione della spesa.
- 7.4 Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie per l'affidamento diretto, oltre alla RdA viene adottato un provvedimento denominato Delibera o Determina a Contrarre che viene approvato dal Soggetto competente in funzione dei poteri ad esso attribuiti; normalmente il Responsabile unico del Progetto il quale la propone all'organo competente per la superiore approvazione individuato nel DG.
- 7.5 La determina a contrarre, facoltativa nei casi di contratti di importo tale da consentire l'Affidamento Diretto, contiene i seguenti elementi minimi, oltre a quelli che contiene la RdA di cui al precedente comma 7.2:
- [per affidamenti diversi dagli affidamenti diretti] l'evidenza della copertura finanziaria e delle modalità di finanziamento;
 - l'approvazione del progetto o il riferimento ad altro provvedimento qualora sia già stato approvato;
 - l'approvazione degli atti di gara ovvero delega all'approvazione ad altro soggetto (RP o DC);
 - in caso di procedura negoziata, il numero massimo di operatori economici che saranno invitati oppure l'indicazione che tutti gli operatori economici interessati in possesso dei necessari requisiti di qualificazione saranno invitati;
 - in caso di procedura negoziata, le modalità ed i criteri con le quali saranno individuati gli operatori da invitare a presentare offerta fra quelli dell'Albo Fornitori o fra quelli che hanno manifestato il proprio interesse nell'ambito di una indagine di mercato;
 - [per affidamenti diversi dagli affidamenti diretti] la procedura di scelta del contraente ed il criterio di valutazione delle offerte quale quello del "minor prezzo" o "dell'offerta economicamente più vantaggiosa";
 - l'eventuale richiesta della garanzia provvisoria (garanzia per la partecipazione) con relativa motivazione se ritenuta necessaria ai sensi dell'art. 18;
 - l'obbligo per l'operatore economico di dichiarare l'impegno ad assumere tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali stabilite da LTA S.p.A.;
 - gli estremi della nomina del RUP e l'eventuale delega ad altro soggetto per l'adozione degli adempimenti inerenti e conseguenti;
 - ogni altro elemento ritenuto utile a una migliore caratterizzazione dell'appalto e a uno sviluppo della successiva procedura di gara che garantisca economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
- 7.6 Per i contratti di importo tale da consentire l'Affidamento Diretto, la determina a contrarre, qualora redatta, lo è quale determina unica di affidamento a valle dell'attività negoziale e delle verifiche previste all'art. 14 e all'art. 17.

8. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- 8.1 Per l'affidamento dei contratti oggetto del presente Regolamento, LTA S.p.A. può, a seconda degli importi specificati nel successivo art. 9, ricorrere alla procedura di affidamento diretto mediante negoziazione con un unico operatore economico, ovvero alla procedura negoziata senza previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara o con previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara.

- 8.2 La scelta della procedura è rimessa, nel rispetto delle soglie indicate dall'art. 9, alla libera scelta del Responsabile Unico del Progetto (RUP) o del Responsabile del Progetto in Fase di Affidamento (RPFA), che potrà individuare la procedura selettiva più idonea alla singola tipologia di affidamento.
- 8.3 Qualora le norme di legge, anche conseguenti a situazioni emergenziali, consentano l'applicazione di regimi semplificati e/o meno stringenti rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, LTA S.p.A. potrà beneficiare delle semplificazioni previste dalla legge anche derogando alla disciplina regolamentare.

9. SOGLIE ECONOMICHE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI D'APPALTO

- 9.1 L'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento può essere effettuato con le seguenti modalità.
- 9.2 Fasce di importo per l'affidamento di lavori:
- inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto succintamente motivato, anche senza consultazione di più operatori economici individuati, preferibilmente, tra gli operatori economici qualificati nella specifica categoria merceologica dell'Albo Fornitori di Viveracqua s. c. a r. l. in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, con consultazione di almeno cinque operatori economici qualificati nella specifica categoria merceologica dell'Albo Fornitori di Viveracqua s. c. a r. l. salvo il caso che in detta categoria risultino iscritti un numero inferiore di operatori;
 - pari o superiore a 1.000.000 euro ed inferiore alla soglia Comunitaria, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, con consultazione di almeno dieci operatori economici qualificati nella specifica categoria merceologica dell'Albo Fornitori di Viveracqua s. c. a r. l. salvo il caso che in detta categoria risultino iscritti un numero inferiore di operatori.
- 9.3 Fasce di importo per l'affidamento di forniture e servizi compresi servizi di ingegneria e architettura:
- inferiore a 140.000 euro, mediante affidamento diretto succintamente motivato, anche senza consultazione di più operatori economici individuati, preferibilmente, tra gli operatori economici qualificati nella specifica categoria merceologica dell'Albo Fornitori di Viveracqua s. c. a r. l. in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - pari o superiore a 140.000 euro ed inferiore alla soglia Comunitaria, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, con consultazione di almeno cinque operatori economici qualificati nella specifica categoria merceologica dell'Albo Fornitori di Viveracqua s. c. a r. l. salvo il caso che in detta categoria risultino iscritti un numero inferiore di operatori.
- 9.4 Il RUP, previa motivazione in Rda o in determina a contrarre, può sempre consultare più di un operatore nei casi di cui ai precedenti commi 9.2 lett. a) e 9.3 lett. a) o aumentare il numero di operatori da invitare di cui ai precedenti commi 9.2 lett. b) e c) e 9.3 lett. b) laddove, in ragione dell'oggetto, dell'importo, delle caratteristiche e dell'area geografica dell'affidamento, ritenga opportuno assicurare un maggiore confronto concorrenziale tenuto anche conto di una storicizzazione dell'esiguo numero di partecipazioni su affidamenti di determinate categorie merceologiche.

10. DEROGHE AI MINIMI RICHIESTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

- 10.1 È consentito derogare alle procedure o ai minimi indicati nel presente Regolamento, in tutte le ipotesi eccezionali in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e urgenza, nelle quali prevalgano le esigenze primarie dell'utenza servita ed il rispetto della Carta dei Servizi, quali a titolo esemplificativo:
- a seguito dell'infruttuoso esperimento di precedente procedura di gara;
 - esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
 - necessità di portare a termine lavori in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
 - ragioni di urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;

- e. obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite a LTA S.p.A. da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati da LTA S.p.A. stessa;
- f. nei casi di indifferibile urgenza o quando vi è la necessità di eseguire lavori relativi al Servizio idrico integrato, la cui necessità o la cui opportunità e convenienza è emersa a seguito di lavori appaltati da altra Società – Amministrazioni Pubbliche o Enti di vari tipo, che, se svolti da operatore economico diverso, comporterebbero ingiustificati incrementi di costi e tempi. A titolo esemplificativo la duplicazione degli oneri di cantiere, l'incremento dei costi della sicurezza, la sospensione dei lavori originari nelle more dello svolgimento della procedura di gara per l'individuazione dell'appaltatore deputato all'esecuzione dei nuovi interventi, ecc.;
- g. in ogni altro caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
- h. quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il lavoro possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- i. per lavori complementari (ivi compresi quelli correlati ad interventi di Enti terzi, ad esempio, Comuni), non compresi in un progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali sono divenuti necessari, per circostanze imprevedute ed imprevedibili, all'esecuzione dell'appalto, purché questi siano aggiudicati all'imprenditore che esegue l'appalto iniziale;
- j. appalti di lavori ripetitivi (anche aperti), a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a 6 mesi);
- k. altre ipotesi eccezionali, da motivare espressamente, in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e urgenza e prevalgano le esigenze primarie dell'utenza servita ed il rispetto della Carta dei Servizi.

10.2 Tali casi specifici dovranno essere comprovati in un apposito documento redatto dal Responsabile del Procedimento nella fase di Affidamento, che riporti le specifiche motivazioni in relazione alle quali è possibile derogare alle ordinarie procedure per il caso di specie, contattando anche un solo soggetto.

10.3 Resta salva l'applicazione dell'art. 140 del Codice laddove trattasi di "somma urgenza" che deve ritenersi praticabile anche oltre la soglia di € 200.000,00 e sino a quella comunitaria.

11. DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

11.1 Nel caso in cui vengano richiesti più preventivi, l'affidamento può essere effettuato non solo tenendo conto del valore, ma anche di altri elementi.

11.2 In applicazione del principio stabilito all'Art. 1 del Codice, al fine di perseguire il risultato nell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, LTA S.p.A. procede in modo diretto anche senza particolari formalità, senza onere di motivazione circa le ragioni della scelta del contraente e senza utilizzare la piattaforma di approvvigionamento digitale. In tali casi:

- a. la Determina a contrarre, o determina unica di affidamento, è la Richiesta di Approvvigionamento di cui al precedente art. 7 commi 1 e 2 generata dal sistema ed approvata/firmata dal DC la quale contiene i riferimenti al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- b. l'attività negoziale avviene sempre in forma scritta;
- c. con riferimento all'avviso sui risultati dell'affidamento LTA S.p.A. provvederà con cadenza trimestrale alla pubblicazione di un elenco di tutti gli affidamenti diretti disposti di importo pari o inferiore a € 40.000. Ai sensi dell'art. 50 comma 9 del Codice l'elenco di cui al punto precedente, così come l'avviso in tutti quei contratti di importo inferiore alle soglie entro cui è consentito l'affidamento diretto, non contiene l'indicazione dei soggetti cui sono stati richiesti i preventivi qualora il RUP abbia ritenuto di consultare più operatori economici.

11.3 In tutti i casi di affidamento diretto, il contratto può essere stipulato secondo l'uso del commercio consistente nell'invio al Fornitore di un apposito documento tramite posta elettronica certificata.

11.4 La valutazione comparativa di preventivi, qualora eseguita, non è una procedura ad evidenza pubblica.

12. DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE PROCEDURE NEGOZiate

- 12.1 L'avvio della procedura negoziata avviene a seguito dell'emissione della RdA di cui al precedente art. 7 commi 1 e 2 e dell'adozione della delibera o della determina a contrarre di cui al precedente art. 7 commi 4 e 5.
- 12.2 Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. b) e c) e 9 comma lett. b) il RUP consulta gli operatori economici individuati nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
- 12.3 Per la consultazione degli operatori economici tramite Albo Fornitori, si applica il Regolamento Albo Fornitori di cui al precedente art. 3.
- 12.4 Le modalità ed i criteri di cui all'art. 7 comma 5 da indicarsi nella determina a contrarre devono essere oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento nonché con i principi riportati al comma 2 del presente art..
- 12.5 Il RUP avvia le indagini di mercato qualora:
- nell'Albo Fornitori non sia prevista la categoria merceologica oggetto della procedura negoziata oppure, sebbene presente, la stessa risulti troppo generica;
 - il numero di operatori economici qualificati nell'Albo Fornitori è inferiore al numero minimo indicati agli artt. 9 comma 2 lett. b) e c) e 9 comma 3 lett. b) che precedono, ovvero, non è ritenuto dal RUP adeguato in ragione dell'oggetto, dell'importo, delle caratteristiche, dell'affidamento.
- Al fine di svolgere le indagini di mercato, il RUP può pubblicare un avviso sul profilo del committente per un tempo congruo, ovvero consulta il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, i registri e albi tenuti da Ordini professionali, oppure il casellario ANAC (Sezione A) e svolge ricerche anche sul *web*.
- 12.6 L'avviso di indagine di mercato deve contenere almeno i seguenti elementi:
1. il valore del contratto da affidare;
 2. gli elementi essenziali del contratto da affidare;
 3. i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale necessari per partecipare alla procedura negoziata;
 4. il criterio di aggiudicazione;
 5. il numero di operatori economici che saranno invitati, oppure l'indicazione che tutti gli operatori economici interessati in possesso dei necessari requisiti di qualificazione saranno invitati;
 6. i criteri utilizzati per l'individuazione degli operatori economici da invitare, stabiliti in conformità al precedente comma 4.
- 12.7 Nell'ambito delle procedure negoziate svolte in conformità al Regolamento, LTA S.p.A. si riserva di procedere all'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, applicando la c.d. inversione procedimentale prevista dall'art. 107, comma 3 e dall'art. 167, comma 1, lett. h) del Codice.
- 12.8 La lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata deve contenere i seguenti elementi minimi:
1. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato oppure un esplicito richiamo alla documentazione tecnico progettuale;
 2. i requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale per la partecipazione alla gara;
 3. il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
 4. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 5. il criterio di aggiudicazione prescelto tra quello del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 6. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento oppure un esplicito rimando in tal senso alla documentazione tecnico progettuale;
 7. l'eventuale prescrizione di sopralluogo necessario per la partecipazione con relativa motivazione;
 8. l'eventuale richiesta della garanzia provvisoria (garanzia per la partecipazione) con relativa motivazione se ritenuta necessaria ai sensi dell'art. 18;
 9. il nominativo del RUP e degli eventuali Responsabili di fase ove individuati;
 10. il contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto;
 11. l'indicazione della possibilità di utilizzare la c.d. inversione procedimentale, ai sensi del precedente comma 7;
 12. i riferimenti allo schema di contratto e al capitolato tecnico allegati, se predisposti.
- 12.9 La procedura negoziata deve concludersi entro i seguenti termini decorrenti dalla data di invio delle lettere di invito:
- a) in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quattro mesi;

- b) in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, tre mesi.
- 12.10 All'esito della procedura negoziata, il contratto di appalto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema allegato alla lettera di invito.
- 12.11 In tutte le procedure negoziate, il contratto può essere stipulato secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata entro il termine di trenta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55 c. 1 del Codice.
- 12.12 Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto (c.d. "stand still");
- 12.13 L'avviso sui risultati delle procedure negoziate contiene l'indicazione di tutti gli operatori invitati

13. CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

- 13.1 Le offerte saranno selezionate in base ad un criterio di aggiudicazione appropriato alle caratteristiche ed all'oggetto del contratto, tra quelli disciplinati dall'art. 108 del Codice.
- 13.2 La Società potrà utilizzare il criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione di tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo stimato inferiore alle soglie comunitarie pro tempore vigenti, eccezion fatta per le fattispecie indicate all'art. 108, comma 2 del Codice

14. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

- 14.1 Il RUP, anche con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice (ove nominata), qualora ritenga che l'offerta appaia anormalmente bassa in relazione ai costi della manodopera, agli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ad altri costi indicati negli atti di gara o ad altri elementi emergenti dalle offerte e dallo stesso RUP o dalla Commissione discrezionalmente individuati, chiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine per la risposta un termine non superiore a quindici giorni, al fine di verificare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta presentata.
- 14.2 LTA si riserva di prevedere negli atti di gara della singola procedura, qualora il criterio prescelto sia quello del prezzo più basso, l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto previsto dall'art. 54 del Codice.

15. TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

- 15.1 I termini per la ricezione delle offerte nel caso di affidamenti diretti e procedure negoziate di cui all'art. 9 devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità delle prestazioni e del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e degli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque rispettivamente non inferiori a 3 giorni nel caso dell'affidamento diretto e 10 giorni e nel caso della procedure negoziata dalla data di invio dell'interpello.
- 15.2 Per oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla società, il soggetto che garantisce i compiti del Responsabile Unico del Progetto (RUP) o Responsabile del Progetto nella Fase di Affidamento (RPFA), con decisione motivata, ha la facoltà di ridurre tale termine.

16. ESAME E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

- 16.1 Nel caso in cui la procedura di gara sia aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, salvo quanto disposto con l'atto di nomina, le offerte tecniche ed economiche presentate dagli operatori saranno esaminate e valutate da una Commissione Giudicatrice composta, sempre in numero dispari di componenti, di norma tre, oppure cinque, esperti nella materia oggetto del contratto da affidare, individuati secondo quanto previsto nel presente Regolamento.
- 16.2 L'organo di LTA S.p.A. competente individua i membri della commissione giudicatrice come segue:
- il presidente può essere il RUP, o un dirigente, o un dipendente responsabile di servizio o altro dipendente di adeguata competenza di LTA S.p.A.;
 - i commissari sono individuati tra i dipendenti di LTA S.p.A. del settore tecnico/amministrativo competente per il contratto da affidare. Il ruolo di commissario può essere ricoperto dal RUP, nel caso in cui non sia individuato quale presidente;
 - in caso di carenza di organico, anche tra personale esterno esperto nello specifico settore, sulla base dell'acquisizione di curriculum e relativa valutazione;

La nomina viene effettuata dopo la scadenza del termine utile per il ricevimento delle offerte e prima della loro apertura.

- 16.3 Non possono essere nominati presidente o componente della commissione giudicatrice coloro che:
- nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
 - sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;
 - si trovano nelle fattispecie di astensione obbligatoria stabilite dall'art 51 del Codice di procedura civile (conflitto di interessi).

A tal fine è necessario che, all'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i commissari rendano idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa l'insussistenza delle situazioni indicate dal presente comma.

- 16.4 Il presidente convoca la prima riunione della commissione giudicatrice, che in tale seduta accerta la regolarità della propria costituzione e l'insussistenza delle ipotesi indicate al comma 3.

16.5 La Commissione Giudicatrice assume le proprie decisioni a maggioranza, redigendo apposito verbale.

16.6 Per lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte non è necessaria la contemporanea presenza di tutti i commissari nel medesimo luogo, in quanto la commissione giudicatrice può operare a distanza avvalendosi di procedure telematiche che consentano la salvaguardia della riservatezza delle comunicazioni.

16.7 La Commissione Giudicatrice può procedere, laddove non vi provveda un Seggio di Gara, e salvo se non diversamente disposto con l'atto di nomina, anche all'apertura delle offerte relative alla documentazione amministrativa.

16.8 Ritenuto che l'esperimento della procedura in modalità telematica - oltre a fornire certezza in ordine all'identità del concorrente e a garantire l'integrità e immodificabilità delle offerte - assicura la tracciabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, l'apertura delle buste virtuali e le altre operazioni di gara verranno svolte in seduta riservata. (Cons. Stato, sez. V del 23.12.15 n. 5824)

16.9 Una volta terminate le operazioni di valutazione delle offerte, la commissione giudicatrice trasmette gli atti al RUP contestualmente alla proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala il quale procede ai successivi adempimenti della procedura di gara.

16.10 Si prescinde dalla nomina di una Commissione e le valutazioni sull'offerta sono demandate a un seggio di gara, nei seguenti casi:

- per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro quando la valutazione qualitativa delle offerte deriva dall'applicazione oggettiva di formule matematiche a dati forniti dagli OE o dati emergenti da un processo ben codificato nei documenti di gara relativo alla prova/verifica dei prodotti offerti e non sia quindi necessario esprimere valutazioni tecniche discrezionali; la decisione di avvalersi di tale facoltà è approvata nella determina a contrarre;
- nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo.

16.11 Per gli affidamenti diretti nei quali viene previsto che la migliore offerta venga individuata sulla base di ulteriori criteri oltre al prezzo, la valutazione delle offerte viene svolta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) o dal Responsabile del Progetto in Fase di Affidamento (RPFA).

16.12 Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo la valutazione delle offerte è effettuata, laddove non vi provveda il Responsabile Unico del Progetto (RUP) o il Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento (RPFA) se nominato, da un Seggio di Gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante scelto ad hoc dall'organo competente della SA alla nomina delle Commissioni secondo criteri di trasparenza e competenza e normalmente individuato nel Responsabile Ufficio Acquisti o suo delegato seppur nel rispetto della rotazione, assistito da un segretario verbalizzante, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

16.13 Sia nel caso di nomina di un Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento (RPFA) o di un Seggio di gara il RUP esercita le funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

16.14 Nelle procedure con il criterio del minor prezzo compete al RUP, al RPFA se nominato ovvero al Seggio di Gara qualora istituito, anche la valutazione delle offerte economiche e la predisposizione della proposta di aggiudicazione.

17. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

- 17.1 Prima dell'affidamento di un contratto pubblico di importo pari o superiore a € 40.000, il RUP competente a disporre l'affidamento diretto o l'aggiudicazione della procedura negoziata deve, per il tramite dell'UA, verificare il possesso dei requisiti generali di partecipazione e dei requisiti di qualificazione da parte dell'operatore economico affidatario.
- 17.2 La verifica del possesso dei requisiti da parte dell'offerente individuato all'esito della gara deve avvenire prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, che è pertanto immediatamente efficace.
- 17.3 La verifica del possesso dei requisiti avviene tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico e, per le informazioni non presenti in tale sistema informatico, con le modalità tradizionali.
- 17.4 Per gli affidamenti diretti di contratti di importo fino a 40.000,00 euro, la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli affidatari in merito al possesso dei requisiti viene effettuata a campione secondo le modalità previste dall'art. 52 comma 1 ultimo periodo del Codice ad eccezione della regolarità contributiva (DURC) che viene sempre effettuata.
- 17.5 Qualora la verifica accerti la carenza del possesso dei requisiti generali di partecipazione e/o dei requisiti di qualificazione, LTA S.p.A. dispone:
- (i) l'esclusione dalla gara dell'operatore con scorrimento della graduatoria;
 - (ii) ove richiesta, l'escussione della garanzia per la partecipazione;
 - (iii) la comunicazione all'ANAC;
 - (iv) la segnalazione a Viveracqua per la cancellazione dall'albo Fornitori di Viveracqua e la conseguente sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici indette da Viveracqua e dalle società consorziate, per un periodo da uno a dodici mesi, secondo la gravità dell'omissione/falsità dichiarativa commessa dall'operatore economico, decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- (i) la risoluzione del contratto, ove già stipulato;
 - (ii) ove sia intervenuta la stipula in via d'urgenza e sia stata depositata la garanzia definitiva, l'escussione della medesima, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno patito.

18. GARANZIE

- 18.1 Non essendo richiamati gli artt. 53, 106 e 117 dall'art. 141 del Codice, gli stessi, salva diversa disposizione degli atti di gara, vengono applicati come normato nei successivi commi.
- 18.2 Per le procedure di affidamento previste dal Regolamento, LTA S.p.A. non chiede agli operatori economici di presentare la garanzia provvisoria così come previsto dall'art. 53 del Codice, salvo che sussistano particolari esigenze connesse alla tipologia e specificità della procedura di gara, da indicare a cura del RUP nella determina a contrarre con adeguata motivazione.
- 18.3 Non è richiesta la garanzia definitiva, né quella di cui al comma 10 dell'art. 117 del Codice in caso di affidamento diretto, sempre fatti salvi casi ove sussistano particolari esigenze connesse alla specificità del contratto da affidare; in tal caso il RUP ne dà evidenza negli atti di gara con adeguata motivazione.
- 18.4 Per le procedure diverse da quelle di cui al precedente comma LTA S.p.A. richiede la presentazione della garanzia definitiva prevista dall'art. 53 comma 4 del Codice, che deve essere costituita nelle forme e con le modalità indicate nella lettera di invito/disciplinare di gara, anche in relazione al caso in cui sia affidato un accordo quadro o un contratto di durata con una o più opzioni di rinnovo per ulteriori periodi (o con clausole analoghe) e/o con stipulazione di più contratti applicativi.
- 18.5 Non si applica quanto previsto dall'Art. 117, comma 4 del codice.
- 18.6 In casi adeguatamente motivati nella determina a contrarre, LTA S.p.A. può prevedere che l'aggiudicatario non debba presentare la garanzia definitiva.
- 18.7 LTA S.p.A. ha la facoltà di inserire nei capitolati/disciplinari eventuali polizze di responsabilità civile per danni cagionati a beni, opere, impianti, anche preesistenti della stessa, e per danni cagionati a terzi, in relazione alla tipologia di prestazioni da eseguire nonché fidejussioni a garanzia dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi dell'appaltatore per i quali il committente è solidalmente responsabile, attenendosi ai principi previsti dal Codice.
- LTA ha altresì la facoltà, ad integrazione di quanto già previsto per le sezioni A e B delle polizze assicurative richiamate dal codice e conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di inserire specifiche deroghe, tra i quali ad esempio l'estensione dell'assicurazione ai danni da forza maggiore

19. AGGIUDICAZIONE

- 19.1 Il Seggio di Gara, il RUP o la Commissione Giudicatrice in caso di gara aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dispone la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala e la trasmette all'organo di LTA S.p.A. competente per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, che, previo esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti da parte del RUP, adotta il provvedimento di aggiudicazione immediatamente efficace.
- 19.2 In ogni caso, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante procederà - prima dell'aggiudicazione, laddove non vi abbia già provveduto in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta - a verificare, relativamente ai costi della manodopera, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13, del D. Lgs. n. 36/2023) e relativamente al CCNL la corretta applicazione dello stesso ai sensi dell'art. 11 del medesimo Codice o l'equivalenza delle tutele del differente CCNL eventualmente indicato dall'aggiudicatario.

TITOLO III - FASE ESCUTIVA DEI CONTRATTI

20. SOGGETTI CHE SVOLGONO LE FUNZIONI DI DIRETTORE DEI LAVORI O DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 20.1 Per ogni lavoro è nominato un Direttore dei Lavori (DL) che può anche coincidere con il RUP o con il RPFE, fatte salve le limitazioni previste dalla legge che assicura lo svolgimento delle attività previste per legge e, in particolare, anche con la collaborazione dell'Ufficio Direzione Lavori, tiene la contabilità in forme semplificate ed attesta, all'interno della soglia di importo ammessa dalla normativa vigente, anche la regolare esecuzione dell'intervento.
- 20.2 In relazione alla complessità dell'intervento e in ausilio al Direttore dei Lavori, LTA S.p.A. può istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il Direttore dei Lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal Direttore dei Lavori, fra gli altri, i compiti indicati all'art. 2, comma 2 dell'allegato II.14 al Codice.
- 20.3 Per ogni servizio e fornitura è nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che, per servizi e forniture di importo pari o superiore a € 500.000,00 o di particolare importanza ai sensi dell'art. 32 comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice, deve essere diverso dal RUP o dal RPFE.
- 20.4 La stazione appaltante può nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo

21. CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE, COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ E RISERVATEZZA

- 21.1 È possibile derogare ad alcune delle norme di cui agli articoli da 113 a 124 del Codice in fase esecutiva, con la sola eccezione degli artt. 113, 119, 120 e 122, richiamati dall'art. 141 del Codice, pertanto, caso per caso si deciderà nei singoli Capitolati/Fogli Oneri e Condizioni, come disciplinare l'esecuzione dei contratti.
- 21.2 È facoltà di LTA S.p.A. applicare, per analogia, altre norme del Codice o degli atti attuativi dello stesso, nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale in base alle procedure di qualità aziendali e a specifica valutazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP) o del Responsabile del Progetto nella Fase di Progettazione (RPPF).
- 21.3 La contabilizzazione delle prestazioni potrà essere effettuata in forme semplificate che, comunque, consenta all'impresa di potere iscrivere riserve anche con lettera raccomandata A.R. o PEC, seppure in termini semplificati, e consenta a LTA S.p.A. di garantire la rendicontazione delle effettive prestazioni eseguite e risolvere stragiudizialmente ogni controversia.
- 21.4 Resta nella facoltà di LTA S.p.A. prevedere, negli atti contrattuali, anche un eventuale collaudo/verifica di conformità in corso d'opera.

22. SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI

- 22.1 Si applica quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

23. REVISIONE DEL PREZZO

23.1 Si rimanda alla disciplina prevista dall'art. 60 del Codice, che trova applicazione nei contratti di appalto dei settori speciali in forza del rinvio operato all'art. 141, comma 3, del medesimo Codice e alle eventuali norme speciali che dovessero essere state emanate sul punto.

24. RECESSO

24.1 In analogia a quanto previsto dall'art. 123 del Codice, LTA può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al Codice.

24.2 L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

24.3 L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

TITOLO IV - CONTRATTI ESTRANEI

25. PREMESSE E AMBITO DI APPLICAZIONE

25.1 L'acquisizione di lavori, servizi e forniture "*non strumentali*" ai settori speciali di cui agli artt. da 146 a 152 del Codice, si configurano per LTA S.p.A. (Impresa pubblica ex. art. 1, comma 1, lett. f), stesso decreto) come "Contratti Estranei".

25.2 Ai fini del presente regolamento, sono considerate "strumentali" le attività che permettono un adeguato esercizio di quella principale (gestione del Servizio idrico integrato nel settore speciale Acqua ex. art. 148 del codice) consentendone la realizzazione in maniera adeguata. Sono quindi "non strumentali" tutte le attività estranee alla predetta definizione di cui si riporta di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo dei c.d. "contratti estranei":

- servizi di consulenza gestionale, tenuta libri contabili, revisione contabile e organismo di vigilanza;
- servizi assicurativi e nello specifico polizze non obbligatorie, bancari e finanziari (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
- servizio di informazioni commerciali per la valutazione della solvibilità e della garanzia di affidabilità (rating) di gestione e recupero credito (se diverso da quello di riscossione coattiva) e di accesso alle informazioni al cliente;
- servizi di pulizia (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.).

25.3 Per l'affidamento dei Contratti Estranei LTA S.p.A può operare, a prescindere dalle soglie, in regime "libero" e privatistico, con la previsione, caso per caso, di quelle precauzioni atte a garantire i migliori vantaggi economici, con l'utilizzo di modalità volte al rispetto della congruità dei prezzi, adottando idonee precauzioni in considerazione del collegamento diretto o indiretto con la spesa di denaro pubblico e nel rispetto del Codice di Comportamento ex. D. Lgs 231/01 s.m.i. di cui all'Art. 30.

26. MODALITA' DI AFFIDAMENTO E STIPULA

26.1 Per i contratti di cui al presente Titolo, LTA S.p.A.

- a. individua quale responsabile dell'affidamento, il soggetto munito di idonea procura in relazione alla natura e all'importo del contratto da affidare;
- b. individua in via preventiva la natura del contratto estraneo da affidare, dandone evidenza con adeguata e particolareggiata motivazione nella RdA di cui all'art. 7 comma 1 o nella Delibera/Determina di cui all'art. 7 comma 4 per gli affidamenti di importo pari o maggiore a 40.000,00 euro, documenti/provvedimenti comunque adottati indipendentemente o meno dalla natura del contratto da affidare (Settore Speciale o Contratto Estraneo);
- c. negozia esclusivamente in forma scritta tramite l'UA, privilegiando l'utilizzo degli strumenti elencati ai percenti art. 4 e art. 11, comma 2, a seconda dell'importo del contratto da affidare;

- d. adotta le procedure ritenute più adeguate a seconda dei casi;
- e. non applica la normativa sulla tracciabilità;
- f. procede alla stipula nelle forme previste all'art. 11, comma 2, ed alle norme in materia previste dal Codice civile.

27. GIURISDIZIONE

- 27.1 Per i "Contratti Estranei" disciplinati dal presente Titolo, la competenza esclusiva è devoluta al giudice ordinario e, per l'effetto, non si applicano né il codice dei contratti pubblici né le altre norme amministrative di natura pubblicistica, come ad esempio quelle emanate in materia di tracciabilità (codice CIG), trasparenza (pubblicazioni), ecc.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

28. RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

- 28.1 Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa generale in vigore ed in particolare al Codice dei Contratti per le parti applicabili a LTA S.p.A., nonché alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti di cui alla legge n. 241/1990. Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile.

29. PUBBLICAZIONI E TRASPARENZA

- 29.1 Le procedure disciplinate dal Regolamento sono eseguite nel rispetto del principio della non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e concorrenza tra gli operatori economici, temperati con l'efficienza dell'azione di LTA S.p.A..
- 29.2 Ogni affidamento deve essere registrato al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, con attribuzione del Codice Identificativo Gara – CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del Codice Unico di Progetto – CUP. Tali codici dovranno essere riportati sia sulla documentazione amministrativa sia su quella contabile inerente l'affidamento.
- 29.3 L'esito delle procedure di affidamento previste dal Regolamento è pubblicato sul sito internet di LTA S.p.A., nell'area società trasparente, mediante avviso di aggiudicazione, contenente altresì l'elenco dei soggetti invitati in caso di procedura negoziata aggiudicata.
- 29.4 LTA S.p.A. garantisce la qualità delle informazioni riportate assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in suo possesso e l'indicazione della loro provenienza.
- 29.5 Coerentemente con i contenuti del vigente PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - PTPCT per ciascun obbligo di pubblicazione è indicata la funzione con responsabilità di raccogliere i dati all'interno della Società, di validarli, di trasmetterli al referente del sito istituzionale (che provvede alla materiale pubblicazione nelle relative sub sezioni) e di accertare che le informazioni di pertinenza contenute nelle sub sezioni del sito Amministrazione Trasparente siano aggiornate.

30. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

- 30.1 Il processo degli approvvigionamenti costituisce attività sensibile ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ("Responsabilità amministrativa degli Enti"), potenzialmente interessata da diverse fattispecie di reato (contro la Pubblica Amministrazione, sicurezza sul lavoro, riciclaggio/ricettazione, terrorismo, transnazionali).
- 30.2 Tutte le attività svolte nel processo di approvvigionamento, dalla fase di progettazione alla fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, dovranno essere svolte nel pieno rispetto del Modello di cui al D. Lgs. n. 231/2001 nonché del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione, oltre che dei principi di comportamento previsti dal suddetto D. Lgs. n. 231/2001 e dal Codice Etico aziendale.
- 30.3 Con la sottoscrizione dei contratti, gli OO.EE. dichiarano di conoscere e accettare le suddette procedure aziendali ed in particolare di aver preso visione del Codice Etico allegato al vigente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/200, con particolare riguardo al Capitolo 8 "Rapporti con i fornitori", pubblicato all'URL <http://www.lta.it/atti-amministrativi-generalis>.

- 30.4 Il Codice Etico, integrando la Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza adottata da Livenza Tagliamento Acque S.p.A., conferma gli impegni assunti dalla Stazione Appaltante e richiesti ai fornitori al rispetto delle leggi, alla tutela della sicurezza e dell'ambiente, alla trasparenza ed al rispetto degli obblighi contrattuali.
- 30.5 L'OE è quindi obbligato per tutta la durata del contratto:
- al rispetto di tutte le disposizioni per le parti di propria competenza, del vigente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e adottato dalla Società, unitamente ai relativi allegati consultabile al link <http://www.lta.it/atti-amministrativi-general> (compreso il vigente PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ai sensi della Legge 190 del 2012 e del Decreto legislativo 33 del 2013, consultabile al link <http://www.lta.it/corruzione>);
 - al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui opera per conto di Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;
 - a segnalare in forma scritta a Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ogni violazione del Codice Etico oltre agli eventuali procedimenti o provvedimenti giudiziari relativi ai reati di cui al D. Lgs. 231/01 ss.mm. che dovessero essere comminati ai propri amministratori o direttori tecnici.
- 30.6 In caso di accertata violazione delle clausole etiche contenute nel codice Etico o nel caso in cui vengano adottati provvedimenti cautelari a carico amministratori o direttori tecnici dell'impresa appaltatrice per i reati di cui al D. Lgs. 231/01 ss.mm. o vengano comminate condanne o sanzioni amministrative per gli stessi reati ai predetti soggetti, il contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore con tempestiva comunicazione alla funzione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. preposta ai pagamenti ed all'Organismo di vigilanza.
- 31. ENTRATA IN VIGORE**
- 31.1 Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione ed è pubblicato sul sito internet di LTA S.p.A. al link <https://www.lta.it/albo-fornitori-e-procurement> ed alla sezione Società trasparente – Bandi di gara e contratti.